Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, approvato con delibera del CSM del 13.6.2012 (e successive modifica al 20 marzo 2019 e al 25 febbraio 2021).
(delibera 25 febbraio 2021)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE INIZIALE
DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 1 - Funzioni del tirocinio.

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari entrati in servizio e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il processo di formazione iniziale dei magistrati è altresì orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell'attitudine all'aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i colleghi, gli avvocati, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, i cittadini ed i mezzi di comunicazione.

Art. 2 - Organi del tirocinio.

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito indicato come "CSM") e dalla Scuola Superiore della Magistratura (di seguito indicata come "Scuola"), anche sulla base di pareri dei Consigli Giudiziari, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, come determinate dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato come "decreto istitutivo della Scuola".

Art. 3 - Sede del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

1. Il CSM destina i magistrati ordinari per lo svolgimento del tirocinio agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d'Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina.

2. Il CSM, su documentata istanza del magistrato in tirocinio, delibera, previo parere del Consiglio Giudiziario, lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede per gravi e motivate esigenze di carattere personale, familiare o di carattere formativo.

3. Su proposta dei magistrati collaboratori, previo parere del Consiglio Giudiziario, il CSM può autorizzare l'affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora sia per i magistrati in tirocinio opportuno seguire specifiche attività, per periodi limitati. Gli stessi partecipano comunque a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale.

Art. 4 – Inizio e durata del tirocinio.

1. Il CSM, sentito il Comitato Direttivo della Scuola, definisce con delibera, la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto istitutivo della Scuola. Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre.

2. Il CSM, dopo l'approvazione della graduatoria ne dà comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all'art. 20, comma 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli Giudiziari, affinché provvedano tempestivamente all'individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina.

3. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall'art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 5 -Programma del tirocinio.

1. Il Comitato Direttivo, sentito il parere della competente commissione del CSM, approva, per ciascun magistrato, il programma di dettaglio della sessione presso gli uffici giudiziari, predisposto dal Consiglio Giudiziario competente, in modo da garantire un'adeguata formazione - nel tirocinio ordinario - nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e - nel tirocinio mirato - una specifica preparazione alle funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. A tal fine i Consigli Giudiziari, **almeno 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio,** inviano il piano di tirocinio **– redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 -** al CSM che lo trasmette alla Scuola, dopo aver espresso il citato parere.

2. Il Comitato Direttivo delibera il programma di dettaglio della sessione presso la Scuola, che prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al CSM.

3. La sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art.18 ult.parte del D.lgs.n.26/2006, può prevedere *stage* anche esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo, uffici giudiziari o sezioni specializzate), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. I referenti locali della formazione decentrata si coordinano, a tal fine, con i magistrati collaboratori con apposite riunioni periodiche.
   Il Consiglio Giudizio ovvero uno o più delegati dello stesso ovvero ancora la Commissione per i MOT, presso i Consigli Giudiziari ove è costituita, svolgono le citate funzioni di coordinamento, coinvolgendo anche i RID.

Art. 6 - Tirocinio ordinario.

1. Il tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari, della durata di 6 mesi, si articola:
   a. nell'assegnazione per quattro mesi al Tribunale, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, con partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale, sia collegiale che monocratico, incluso il GIP-GUP, compresa la partecipazione alle camere di consiglio; è possibile l'assegnazione del magistrato a collegi d'appello o alle attività del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza;
   b. nell'assegnazione per due mesi alla Procura della Repubblica.

2. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano di cui all'art. 4 comma 1.

Art. 7 - Tirocinio mirato.

1. Il tirocinio mirato, della durata di 6 mesi, si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato; esso è rivolto al completamento della formazione di base nel settore di destinazione, nonché all'avviamento del magistrato in tirocinio alle funzioni specifiche che è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato, comunica senza ritardo al Consiglio Giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente derogate se non per gravi motivi di servizio. La deroga deve essere tempestivamente comunicata, ai fini della modifica del piano di tirocinio, al Comitato Direttivo, al Consiglio Giudiziario e al CSM; quest'ultimo, se la ritiene ingiustificata, la annulla. In ogni caso, entro 45 giorni dalla delibera di assegnazione della sede al magistrato in tirocinio, il Capo dell'Ufficio formulerà la relativa proposta di variazione tabellare ovvero di modifica del progetto organizzativo, comunicandola anche direttamente alla Sesta Commissione del CSM.

3. La documentazione inerente all'inosservanza da parte del dirigente dell'ufficio del disposto di cui al comma precedente viene inserita nel fascicolo personale del dirigente stesso.

Art. 8 - Sessione presso la Scuola Superiore della Magistratura.

1. La sessione presso la Scuola, della durata complessiva di sei mesi, tende al perfezionamento della cultura, delle capacità operative e professionali, delle doti di equilibrio, nonché alla formazione deontologica del magistrato ordinario in tirocinio.

2. Di regola essa si articola in un periodo non inferiore a quattro mesi, anche non consecutivi, da svolgersi prima della scelta della sede di prima destinazione e non inferiore a due mesi, anche non consecutivi, da svolgersi nel periodo successivo, secondo il programma di tirocinio predisposto ai sensi dell'art. 5.

3. I magistrati in tirocinio sono affiancati, per tutta la durata della sessione, dai tutori.

4. Al termine della sessione presso la Scuola, il Comitato Direttivo trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 9 - Fascicoli del magistrato ordinario in tirocinio.

1. Il Consiglio Giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari **(All. 2)**, le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato.
   I documenti sopra indicati possono essere prodotti in formato elettronico, su supporto analogico, anche solo come minuta con riferimento ai provvedimenti giudiziari.

2. Il Comitato Direttivo forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo, tenuto presso la Scuola, nel quale sono inclusi i documenti relativi al tirocinio e in ogni caso la relazione del Comitato Direttivo, le eventuali osservazioni del magistrato in tirocinio e gli elaborati scritti redatti nel corso della sessione presso la Scuola.

Art. 10 - Magistrati collaboratori.

1. La partecipazione ai compiti di formazione professionale dei magistrati in tirocinio, nelle qualifiche di cui al presente articolo e a quello successivo, costituisce un dovere d'ufficio.

2. Il Consiglio Giudiziario si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché alle attitudini comunicative e didattiche e alle capacità organizzative. I magistrati collaboratori vengono nominati dal CSM, su proposta del Consiglio Giudiziario.

3. Per ciascun gruppo di magistrati in tirocinio ordinario, composto di regola da non più di sei magistrati, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore, ovvero da entrambi in caso di assegnazione a funzioni promiscue.

4. I magistrati collaboratori:
   a. predispongono per ciascun magistrato il programma di tirocinio ordinario e mirato, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono al Consiglio Giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra unitamente al programma al CSM che, espresso il parere, lo trasmette al Comitato Direttivo; in caso di parere unanime favorevole del Consiglio, il programma si intende approvato anche dal Comitato Direttivo, a meno che un componente di questo entro giorni quindici dalla comunicazione degli atti al Comitato stesso non ne chieda la trattazione;
   b. verificano, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico e rilevano le eventuali criticità.

Art. 11 - Magistrati affidatari.

1. I magistrati affidatari sono nominati dal CSM su proposta del Consiglio Giudiziario, previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori, e vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche.

I magistrati con prole inferiore a sei anni possono essere indicati quali affidatari solo con il loro consenso, salvo specifiche esigenze di organizzazione del tirocinio.

2. Al magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati in tirocinio.

3. Il magistrato affidatario cura che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie; assegna allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti, dando allo stesso spiegazione delle modifiche eventualmente apportate.

4. Nel corso del tirocinio mirato il magistrato in tirocinio è incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza del magistrato affidatario, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica può, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, delegare il magistrato in tirocinio ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

6. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal CSM, e la trasmettono al Consiglio Giudiziario.

Art. 11 bis – Nomina di magistrati affidatari e collaboratori.

1. Il Consiglio Giudiziario trasmette al CSM la proposta di nomina dei magistrati affidatari e o collaboratori di cui agli artt. 10, 11 e 14 almeno 30 giorni prima dell'inizio della loro attività; tale proposta deve contenere, nei casi di cui ai commi seguenti, specifica motivazione.

2. La pendenza di un procedimento penale o disciplinare, anche se non è stata presentata richiesta di fissazione di udienza, ovvero la precedente sanzione penale o disciplinare, non sono circostanze ostative alla nomina quale magistrato affidatario o collaboratore, salvo che esse appaiano idonee ad incidere, tenuto conto dell'epoca dell'illecito, della natura di esso, della sanzione eventualmente inflitta e di ogni altra circostanza rilevante, sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative e didattiche. Nella valutazione che precede, il CSM, viste le osservazioni sul punto del Consiglio Giudiziario, tiene anche conto di eventuali valutazioni di professionalità positive successive alla pendenza disciplinare o all'irrogazione della sanzione, motivando specificamente, in caso di conferimento dell'incarico, per quale ragione è autorizzata l'attribuzione.

3. Il mancato conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità, tranne che ciò dipenda da ritardi non imputabili al magistrato, costituisce condizione ostativa alla nomina. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 o la sua riconosciuta non corrispondenza al vero costituiscono condizioni comunque ostative alla nomina.

4. La domanda presentata al Consiglio giudiziario competente per la nomina a magistrato collaboratore deve in ogni caso contenere dichiarazione dell'interessato in cui si attesta:
- di non avere riportato, nel corso della propria carriera, sanzioni penali o disciplinari, ovvero le sanzioni riportate;

- che non gli è stata data comunicazione dell'inizio, a suo carico, di alcun procedimento penale o disciplinare, ovvero, in caso contrario, la data della comunicazione e gli estremi essenziali del fatto addebitato;
- di avere presentato tempestivamente l'autorelazione richiesta per l'ultima valutazione di professionalità alla quale dovrebbe essere, o essere stato, sottoposto, in ragione della sua posizione di servizio;
- l'ultima valutazione di professionalità conseguita e la data del suo conseguimento.

5. Identica dichiarazione deve essere resa dai magistrati affidatari proposti; tale dichiarazione deve essere acquisita dai magistrati collaboratori ed allegata al piano di tirocinio proposto al Consiglio Giudiziario.

6. Sulla base di motivate ed espresse ragioni di urgenza, con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, il magistrato proposto può, prima della nomina, iniziare a svolgere l'attività quale affidatario o collaboratore. In tale ipotesi, ferme le condizioni comunque ostative di cui al comma 3, il Consiglio Giudiziario, nell'autorizzare l'inizio dell'attività in via d'urgenza, privilegia, ove possibile, la scelta di magistrati che non si trovino nelle condizioni potenzialmente ostative considerate nel comma 2.

Art. 12 - Tutori.

1. Il Comitato Direttivo sceglie, tra i docenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, i tutori, che assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di tirocinio presso la Scuola, sia nel tirocinio ordinario, che in quello mirato; essi collaborano altresì nel coordinamento degli *stage*.

2. I tutori, individuati in un numero pari a un rapporto ottimale di uno a venti rispetto al numero dei magistrati in tirocinio, assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata, nonché curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento e esercitazioni pratiche organizzate presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata.

3. Per il periodo di svolgimento dell'attività formativa presso la Scuola i tutori, se magistrati in servizio, sono esonerati dal lavoro giudiziario, salvo specifiche esigenze dell'ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.

Art. 13 - Valutazioni di idoneità all'esercizio di funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.

1. Il Comitato Direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato. All'esito del tirocinio mirato trasmette al Consiglio una relazione di sintesi con un giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni **(All. 3).** La relazione viene comunicata al magistrato in tirocinio interessato, che ha la facoltà di far pervenire alla Scuola, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che la Scuola trasmette, con i propri rilievi al CSM.

2. Il Consiglio Giudiziario, almeno quindici giorni prima della fine del tirocinio - ferma restando la comunicazione di eventuali fatti negativi sopravvenuti - trasmette al CSM un parere sull'idoneità all'esercizio delle funzioni, tenendo conto delle schede valutative redatte dai magistrati affidatari. Nel caso di parere negativo, esso viene comunicato al magistrato in tirocinio interessato, che ha facoltà di far pervenire al

Consiglio Giudiziario, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che il Consiglio Giudiziario trasmette, con i propri rilievi, al CSM.

3. Il CSM, su proposta della Quarta Commissione competente, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni, trasmesse dal Comitato Direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del Consiglio Giudiziario, delle eventuali osservazioni dell'interessato e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile. Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all'impegno, alle doti di equilibrio e correttezza.

4. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti.

5. In caso di deliberazione finale negativa, il CSM comunica la propria decisione al Comitato Direttivo.

6. Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall'art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola.

7. Il Comitato Direttivo approva il nuovo programma del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola, curando un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza. Al termine dei periodi di nuovo tirocinio ordinario e mirato e della sessione presso la Scuola, il Consiglio Giudiziario e il Comitato Direttivo predispongono rispettivamente i pareri e le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e li trasmettono al CSM, che delibera nuovamente sull'idoneità del magistrato in tirocinio all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

8. Se la competente commissione del CSM, sulla base delle relazioni e dei pareri di cui al comma 2, ritiene che ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comparire personalmente. Sentito il magistrato in tirocinio, con l'eventuale assistenza di un altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse e per accertare l'idoneità professionale del magistrato. Completata l'istruttoria, la Commissione comunica al magistrato in tirocinio il deposito degli atti e assegna allo stesso un termine per esporre per iscritto le proprie ragioni. Nel caso ritenga di proporre al Consiglio di dichiarare in via definitiva la cessazione dal servizio, comunica all'interessato la data della seduta plenaria con un anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso, contenente l'avviso che l'interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito, nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

9. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato in tirocinio.

10. Se per qualsiasi motivo il magistrato ordinario non completa il tirocinio nella durata indicata dalle precedenti disposizioni, il Comitato Direttivo, su proposta del responsabile di settore, ovvero il Consiglio Giudiziario, su proposta del magistrato collaboratore, individuano le modalità di recupero mediante partecipazione a successive attività formative,

rispettivamente, presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata ovvero presso gli uffici giudiziari per quanto di rispettiva competenza.

11. Completato il tirocinio ordinario e la corrispondente sessione formativa presso la Scuola, il CSM, su proposta della Terza Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato il magistrato ordinario in tirocinio per l'esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del positivo esito del tirocinio mirato.

12. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati fissati dal CSM con propria delibera, su proposta della Terza Commissione competente.

Art. 14 - L'esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno.

Il CSM, dopo l'individuazione con propria delibera della sede per ciascun magistrato ordinario in tirocinio, designa, su proposta del Consiglio Giudiziario, un magistrato collaboratore presso l'ufficio di destinazione con il compito di introdurre il MOT nelle dinamiche organizzative di tale ufficio e di seguirlo sin dalle prime fasi di approccio alle future funzioni, rendendolo partecipe delle prassi applicative e delle principali questioni giurisprudenziali che si pongono nella sede giudiziaria; egli dovrà, inoltre, assistere il lavoro del collega, pur nel rispetto della piena autonomia di cui il magistrato è titolare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie affidategli. Il magistrato collaboratore coadiuva il collega nel superamento delle difficoltà incontrate e dei problemi connessi all'inizio della professione, orientandolo verso l'approfondimento ed il completamento della sua formazione.

ALL. 1

PROGRAMMA TIROCINIO

MOT		AFFIDATARIO		PERIODO	UFFICIO	FUNZIONE
Nome	Cognome	Nome	Cognome			

All. 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO
[] GENERICO
[] MIRATO

Dott./Dr.ssa....., magistrato ordinario in tirocinio

La valutazione in ordine a ciascuno dei parametri, pur sinteticamente espressa, deve risultare, per quanto possibile, individualizzante in ragione dello specifico riferimento alle peculiari doti del valutando, e **non** può limitarsi alla mera manifestazione di un giudizio positivo o negativo.

A. Dati generali del magistrato
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Decreto di nomina a magistrato ordinario :

Periodo di valutazione:
Ufficio presso cui ha svolto il tirocinio:

B. Valutazione della indipendenza, imparzialità ed equilibrio:
Si tratta di valutare la capacità del magistrato:
a) di formarsi un autonomo giudizio sulle fattispecie sottopostegli, dopo l'ascolto delle opposte ragioni delle parti e l'esame delle diverse argomentazioni;
b) di sostenere le proprie conclusioni con efficacia argomentativa, pur dimostrando disponibilità a mutare il proprio convincimento a seguito della discussione;
c) di rapportarsi con maturità e serenità personali nella collaborazione con i colleghi, il personale amministrativo, gli avvocati.
GIUDIZIO:.....
.....

C. Valutazione della "capacità":
Si tratta di valutare:
a) la preparazione giuridica e la padronanza degli strumenti anche informatici di ricerca giurisprudenziale e normativa;
b) la capacità di individuare i punti essenziali delle questioni e di risolverne gli eventuali aspetti critici;
c) la tecnica di redazione dei provvedimenti, con particolare riferimento alla padronanza della terminologia giuridica e alla capacità di esposizione delle motivazioni;
d) l'efficienza nell'organizzare il proprio lavoro.
GIUDIZIO:.....
.....

D. Valutazione della "laboriosità":
Si tratta di valutare:
a) l'entità della collaborazione prestata per il buon andamento del tirocinio e la disponibilità ad assumerne gli oneri.
b) l'intensità della partecipazione alle attività giudiziarie e di approfondimento proposte.

GIUDIZIO:.....
.....

E. Valutazione della “diligenza”
Si tratta di valutare:
a) l’assiduità del magistrato nell’assolvimento dei compiti demandatigli;
b) il rispetto degli orari stabiliti e dei termini assegnati per le attività di tirocinio.
GIUDIZIO:.....
.....

F. Valutazione dell’”impegno”:
Si tratta di valutare la disponibilità all’aggiornamento, mediante l’integrazione con approfondimenti teorici delle diverse esperienze acquisite nelle attività di tirocinio.
GIUDIZIO: .....
.....

G. Specifici riferimenti all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti: .....
.....
.....

VALUTAZIONE CONCLUSIVA:.....
.....
.....
.....
.....
.....

ALL. 3

Al Consiglio Superiore della Magistratura
IV COMMISSIONE
ROMA

RELAZIONE DI SINTESI

Del *dott. ……..*

magistrato ordinario in tirocinio

GRUPPO ……. – destinato a funzioni ……...

Dati generali del magistrato
Cognome e nome: _____
Luogo e data di nascita: _____
Decreto di nomina a magistrato ordinario: **D.M. ……**

Sessioni svolte presso la Scuola:

Corsi di formazione Civile\Penale\Requirente	**dal**	**al**	**Assenze**
SETTIMANA DI ORIENTAMENTO			
TIROCINIO MIRATO			
TIROCINIO MIRATO ……..	**dal**	**Al**	**Assenze**
1^ SETTIMANA			
2^ SETTIMANA			
3^ SETTIMANA			

Eventuali periodi di aspettativa e recuperi:

Tirocinio svolto presso la Corte d'Appello di: ……

A. <u>Giudizio in ordine all' indipendenza ed equilibrio</u>:

… Nulla da rilevare
… Difetti o criticità (da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto)

B. <u>Valutazione in ordine al parametro della "capacità"</u>:

Preparazione giuridica e grado di aggiornamento

… Adeguata
… Inadeguata

Possesso di tecniche di argomentazione, chiarezza e completezza espositiva, capacità di sintesi desumibili da:

* Provvedimenti redatti o attività di simulazione svolti

* Contributi forniti nel lavoro del gruppo

… Adeguato
… Inadeguato

Capacità di lavorare collegialmente

… Adeguata
… Inadeguata

C. <u>Valutazione in ordine ai parametri della "laboriosità" e della diligenza</u>:

Assiduità nella partecipazione al lavoro in seduta plenaria e in gruppo

… Adeguata
… Inadeguata

Attenzione prestata alle relazioni, al dibattito, alle esercitazioni in gruppi

… Adeguata
… Inadeguata

D. <u>Valutazione in ordine al parametro dell'impegno</u>:

Puntualità negli orari e rispetto degli impegni prefissati

… Adeguata
… Inadeguata

Collaborazione prestata per il buon andamento delle attività nel gruppo di lavoro

… Adeguata
… Inadeguata

Giudizio finale :

- sull'indipendenza, imparzialità, equilibrio

… positivo
… negativo

- sulla capacità

… positivo
… carente
… gravemente carente

- sulla laboriosità e diligenza

… positivo
… carente
… gravemente carente

- sull'impegno

… positivo
… carente
… gravemente carente

Osservazioni (necessarie in caso di giudizi e valutazioni non positivi):

……
……
……
……
……
……
……

IL COMITATO DIRETTIVO